



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Enrico Quaranta	Presidente
Dr.ssa Marta Sodano	Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.09.2025;  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di:

**Gennaro Iannone** (C.F. NNNGNR79B09E791R) nato a Maddaloni (CE) il 9 febbraio 1979, e **Maria Rosaria Merola** (C.F. MRLMRS83P44E791P) nata a Maddaloni (CE) il 4 settembre 1983 entrambi residenti in Maddaloni (CE) Via Feudo 28, elettivamente domiciliati in Salerno al C.so Garibaldi n. 124/2 presso lo studio degli Avv. Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;

ricorrenti

\*\*\*

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da Gennaro Iannone e Maria Rosaria Merola per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 C., atteso che i ricorrenti sono residenti in Maddaloni (CE), tal che il loro centro degli interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla



disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di stretta compatibilità;

ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore; b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF (cfr. Cass. n. 20187/17);

rilevato che nel caso di specie non appaiono appunto identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;

rilevato, per altro verso, che qui ricorre istanza presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell'art. 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari;

ricordato che tale norma testualmente prevede che *“1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune [...]”*;

rilevato che l'art. 66 cit. si colloca tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII., comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;

ritenuto, pertanto, che i membri della stessa famiglia possano presentare anche un unico progetto di risoluzione della crisi di sovraindebitamento che si risolva nell'accesso alla liquidazione controllata, tal che quello in esame deve considerarsi ammissibile;

ritenuto opportuno evidenziare, tuttavia, che ove i ricorrenti abbiano proposto un ricorso familiare per la liquidazione controllata del patrimonio, nell'ambito della procedura devono essere comunque tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 2740 c.c., con la conseguenza che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione dei creditori personali del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni; prescrizione che risulta conforme, del resto, a quanto dettato espressamente dall'art. 66, c. 3, CCII;



vista la documentazione allegata al ricorso;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:

(i) **il presupposto soggettivo**, giacché entrambi i ricorrenti sono consumatori nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetti che hanno assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari;

(ii) **il presupposto oggettivo** della condizione di sovraindebitamento di entrambi ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della loro crisi, ex art. 2, c. 1 lett. a), quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi:

ed invero:

- la TOTALE DEBITORIA insoluta di Gennaro Iannone ammonta ad € 557,54, come da tab. n. 9 della relazione del Gestore;
- la TOTALE DEBITORIA insoluta di Maria Rosaria Merola ammonta ad € 2.781,63;
- la TOTALE DEBITORIA COINTESTATA Iannone – Merola ammonta ad € 148.692,01;
- il debito residuo totale accertato è pari a € 152.030,21;
- l'attuale capacità di reddito di Iannone Gennaro ammonta ad € 1.500,00 mensili;
- l'attuale capacità di reddito di Merola Maria Rosaria ammonta ad € 1200,00 mensili, oltre al percepimento dell'assegno unico mensile per complessivi € 1.595,00;
- il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da n. 2 figli minori, Andreana Iannone (C.F. NNNNRN11L53E791E) e Giuseppe Iannone (C.F. NNNGPP08A16E791D);
- le spese mensili prospettate dai debitori, comprensive del canone di locazione dell'immobile di residenza del nucleo familiare, ammontano ad € 2.771,67;

rilevato che il bene immobile di proprietà è stato oggetto di procedura esecutiva, conclusasi con l'assegnazione e il trasferimento dell'abitazione all'acquirente, sicché il creditore mutuante concorre in piano per la differenza residua;

rilevato che i debitori non dispongono di ulteriori beni immobili;

rilevato che il debitore Gennaro Iannone è intestatario di n. 2 beni mobili registrati, ossia l'autovettura GOLF tg. EP235FD e dello scooter Beverly tg. EA61393;

rilevato che gli istanti hanno chiesto escludersi dalla liquidazione controllata entrambi i beni mobili in quanto sarebbero destinati agli spostamenti lavoratori e familiari;

considerato che l'attivo liquidabile deve intendersi rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di pertinenza dei ricorrenti;



rilevato che l'istanza dei debitori può essere accolta solo in parte, non potendo escludere dalla liquidazione entrambi i beni mobili, tanto più che non è facoltà del debitore selezionare i beni da escludere dalla liquidazione controllata;

rilevato, pertanto, che appare ragionevole limitare l'esclusione della sola autovettura dalla liquidazione del patrimonio, tanto più che la procedura deve mirare a un concreto soddisfacimento dei creditori e che tra le spese mensili non sono riportate quelle relative al bollo e all'assicurazione dello scooter;

ritenuto poi che dal novero dei beni acquisiti sia da escludere anche una quota dello stipendio mensile dei ricorrenti che - tenuto conto delle somme destinate al canone di locazione gravante, di quelle ulteriori spostamenti per gli spostamenti a fini lavorativi e di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare, quantificate e dettagliate ut supra - viene determinata nella somma complessiva di € 2.500,00 mensili;

rilevato che per effetto dello spossessamento ha luogo l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o preeducibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che il residuo dello stipendio dei ricorrenti sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

rilevato che all'udienza del 10.09.2025 i debitori si sono rimessi alle determinazioni del Tribunale e del liquidatore con riguardo alla durata del programma di liquidazione;

rilevato, infatti, che nell'attuale disciplina della liquidazione controllata è fissato solo un parametro temporale minimo che definisce la sua durata ragionevole, laddove la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza n. 6/2024 - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini: a) sia il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII; b) sia il termine di durata ragionevole di cui all'art. 2 legge n. 89/01 per le procedure concorsuali; ; (ii) che l'eventuale violazione del termine della ragionevole durata, ove individuato in sede di programma di liquidazione, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto



integrazione del presupposto di eventuali domande indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;

ritenuto necessario nominare un liquidatore che sia persona diversa dall'OCC attesa la necessità di predisporre un programma di liquidazione che tenga conto dei principi sopra richiamati in tema di durata della procedura;

rilevato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

rilevato che tale divieto si estenda alle cessioni del quinto dello stipendio gravanti sui coniugi debitori in quanto eventuali pagamenti effettuati successivamente all'apertura della procedura sarebbero da considerarsi inefficaci perché lesivi della *par condicio creditorum*;

#### P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Gennaro Iannone (C.F. NNNGNR79B09E791R) nato a Maddaloni (CE) il 9 febbraio 1979 e Maria Rosaria Merola (C.F. MRLMRS83P44E791P) nata a Maddaloni (CE) il 4 settembre 1983, entrambi residenti in Maddaloni (CE) Via Feudo 28;

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso in sostituzione della Dr.ssa Elisabetta Bernardel;

Nomina liquidatore il Dr. Michele Ingicco;

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni** (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Ordina il rilascio della proprietà del seguente bene mobile Bervely Piaggio tg. EA61393, al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore; dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza complessiva di € 2.500,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito



eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione al bene immobile oggetto di liquidazione;

ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni mobili registrati acquisiti all'attivo, mandando al liquidatore di provvedervi;

dispone che i ricorrenti notifichino la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275,



c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito.

Santa Maria Capua Vetere, 10.09.2025

Il Giudice est.

Dr.ssa Marta Sodano

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

